

**FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014 - 2020**  
**PROGRAMMA OPERATIVO AGRICOLTURA**

**Sottopiano 3**

**“Multifunzionalità della foresta e uso sostenibile delle risorse rinnovabili nelle aree rurali”**

*“Bando di selezione delle proposte progettuali per la costituzione di forme associative o consortile di gestione delle aree silvo-pastorali”* approvato con Decreto dell’Autorità di gestione n°13329 del 22/04/2020, registrato alla Corte dei Conti il 15/05/2020 n. 477 e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n°149 del 13 giugno 2020.

**Aggiornato al 22/07/2020**

| id | Domanda  | Risposta  |
|----|--|---|
| 1  | In relazione alla definizione di "soggetti beneficiari" di cui all'articolo 2 del bando, si chiede se un'associazione no-profit, costituita come "Comunità di bosco" secondo la L.R. Regione Toscana n. 11 del 20/03/2018 e che gestisce con regolari contratti le aree forestali dei propri soci (proprietari privati e soggetti pubblici), può essere considerata soggetto beneficiario ai fini del bando in oggetto | Ai sensi dell'articolo 19 bis della legge regionale Toscana n. 39/2000, come modificata dalla legge regionale Toscana n. 11/2018 " Per comunità del bosco si intende l'insieme dei soggetti pubblici e privati che, in accordo, provvedono alla gestione attiva di aree boschive". Alla luce di tale definizione e in rapporto alle finalità del bando di selezione, le Comunità di bosco, così come definite secondo il citato articolo 19 bis, possono essere considerate soggetti beneficiari di cui all'articolo 2 del bando di selezione, purché in possesso dei requisiti di cui agli articoli 4 e 7 del medesimo bando di selezione. |

|   |  |   |
|---|--|---|
| 2 | <p>In relazione al punto 3.2 Obiettivo e al punto 3.3 - Azione del bando, si chiede se, essendo l'associazione già stata costituita nell'anno 2019 e non prevedendo attualmente alcuna modifica statutaria o la costituzione di nuove forme associative o consortili, la sua partecipazione al bando limitata all'intervento 1 animazione territoriale, al fine di incrementare il numero di soggetti pubblici e privati soci dell'associazione e di migliorare le modalità di gestione sostenibile del bosco, è comunque coerente con le finalità previste. Più espressamente, è necessario per partecipare al bando prevedere la costituzione di una nuova forma associativa o consortile?</p> | <p>Per partecipare al bando non è necessario prevedere la costituzione di una nuova forma associativa o consortile. In particolare, per la realizzazione dell'intervento di cui al punto 1 dell'articolo 3.3 del bando, le forme associative già costituite possono presentare domanda di sostegno al fine di poter realizzare azioni di sensibilizzazione e informazione per far conoscere la loro realtà ad altri soggetti in modo da ampliare la loro associazione.</p>  |
| 3 | <p>La scadenza del bando è prevista per domenica 13/12/2020. Qual è l'ultimo giorno utile per presentare la domanda di partecipazione?</p>   | <p>Se la scadenza di un termine cade in un giorno festivo, la proroga del termine stesso al successivo giorno non festivo rappresenta un principio di carattere generale, il principio della posticipazione 'ipso iure', disciplinato dalla vigente legislazione, contenuta nel secondo e terzo comma dell'art. 2963 c.c. Pertanto l'ultimo giorno utile per presentare la domanda di sostegno per il bando è il 14/12/2020.</p>  |
| 4 | <p>Allegato 8 - Criterio di selezione.<br/>C.1 Capacità di aggregazione dei soggetti coinvolti nella proposta progettuale<br/>I soggetti coinvolti possono essere anche non possessori di superfici forestali ma portatori di contributi aggregativi utili alla filiera ?<br/>Ci riferisce ad esempio ad una associazione di promozione del territorio. Tali soggetti concorrono ad alimentare il punteggio del criterio C.1 secondo 1 punto ogni 2 soggetti coinvolti?</p>  | <p>Ai sensi dell'articolo 2 del bando di selezione i soggetti beneficiari sono <i>"le forme associative o consortili costituite (o costituende) da soggetti proprietari o gestori di superfici silvo-pastorali pubbliche, private o collettive..."</i>. Pertanto i soggetti coinvolti all'interno della forma associativa, che concorrono ad alimentare il punteggio del criterio C.1 dell'Allegato 8 – Criteri di selezione, devono essere proprietari o gestori di superfici silvo-pastorali. Nulla vieta, però, che i soggetti coinvolti all'interno dell'associazione siano portatori di contributi aggregativi utili alla filiera. Essi, però, non concorrono all'attribuzione dei punteggi di cui all'allegato 8.</p> |
| 5 | <p>Che cosa si intende per "superficie territorialmente contigua" (minimo 30 ettari)? è possibile avere una spiegazione più esaustiva?</p>   | <p>Per superficie territorialmente contigua si intende una superficie senza soluzione di continuità, cioè un corpo unico. Ai sensi dell'articolo 7.3, comma 2, del bando di selezione, le aree interessate devono avere una superficie minima territorialmente contigua di almeno 30 ettari a "bosco o aree assimilate a bosco" ma possono estendersi anche a superfici agricole/pascolive intercluse e/o contigue, fino ad un massimo del 50% della superficie a "bosco o aree assimilate a bosco".</p>  |

|   |   |   |
|---|---|---|
| 6 | <p>Relativamente alla partecipazione di proprietari privati al progetto, è necessario che prima della presentazione abbiano già firmato un contratto di affitto/gestione del terreno con la forma associativa che presenta il progetto o è sufficiente elencarli nell'Allegato 3 e far firmare loro l'allegato 4 (dichiarazione sostitutiva)?</p>   | <p>Ai sensi dell'articolo 7.3, comma 1, del bando di selezione <i>"i soggetti componenti della forma associativa o consortile, costituita o costituenda, devono avere alla data di presentazione della domanda di sostegno, la titolarità o il possesso delle superfici oggetto della proposta progettuale, pena la non ammissibilità della domanda di sostegno"</i>. Pertanto, se i soggetti privati, proprietari delle superfici coinvolte nella proposta progettuale, partecipano alla forma associativa è sufficiente la compilazione degli Allegati 3 e 4. Qualora, invece, i privati non partecipano direttamente alla forma associativa, pur essendo titolari delle superfici oggetto della proposta progettuale, è necessario che la forma associativa abbia, alla data di presentazione della domanda di sostegno, il possesso delle superfici coinvolte, pena la non ammissibilità della domanda di sostegno.</p> |
| 7 | <p>In merito al bando per la costituzione di forme associative o consortili di gestione delle aree silvo pastorali, vorrei chiederle solo tre cose :</p> <p>1) scadenza Bando<br/>2) durata progetto<br/>3) se i partner che non hanno titolo di proprietà o di possesso su terreni, come la partecipazione dell'istituto comprensivo scolastico ad esempio, rientrano nel criterio di selezione C, C1</p>  | <p>In merito al punto 1) si veda la risposta al quesito con id 3 delle FAQ.<br/>In merito al punto 2) si precisa che la durata del progetto viene determinata dal beneficiario, fermo restando l'art. 8.1 del bando secondo il quale "sono ammissibili le spese sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda di sostegno [...] fino al 31 marzo 2025".<br/>In merito al punto 3) si veda la risposta al quesito con id 4 delle FAQ.</p>  |
| 8 | <p>[...] chiediamo conferma circa la circostanza che il finanziamento sia diretto in via esclusiva alla copertura delle spese di progettazione e studio di fattibilità sulla formazione di un consorzio per la realizzazione delle finalità di gestione proposte nel bando. Detto altrimenti, chiediamo se il bando vada a finanziare unicamente la fase progettuale non essendo poi coperti i costi di effettiva realizzazione di quanto proposto (costituzione del consorzio etc). Pertanto, non risulterebbe necessario, ai fini dell'integrazione delle condizioni del bando, portare a concreta realizzazione quanto proposto.</p> | <p>L'articolo 7.1 del bando prevede che in caso di forma associativa o consortile costituenda, la domanda di sostegno deve essere accompagnata da una scrittura privata contenente l'impegno da parte dello stesso a costituirsi nel termine di 60 giorni dalla notifica di ammissibilità del beneficio. Ne deriva che il consorzio e/o l'associazione deve poi essere effettivamente costituita. Si evidenzia, infatti, che l'art. 8 del bando, per l'intervento di cui al punto 2 dell'articolo 3.3 "costituzione e prima gestione di forme associative o consortili" prevede, tra le spese ammissibili, anche i "costi per spese amministrative relative alla costituzione e prima gestione di consorzi o di altre forme associative, variazioni statutarie di gestione di consorzi o di altre forme associative già costituite, spese notarili".</p>  |

|   |  |   |
|---|--|---|
| 9 | [...]ai fini dell'ammissibilità, la superficie territorialmente contigua di cui all'articolo 7.3 (30 ettari) può includere un'area accorpata di almeno 30 ettari e anche altre distaccate di superficie inferiore? | Ai fini dell'ammissibilità la superficie a "bosco o aree assimilate a bosco", di cui all'articolo 7.3, deve essere costituita da almeno 30 ettari di superficie territorialmente contigua. Fermo restando il precedente requisito di ammissibilità, possono essere considerate anche altre superfici distaccate e non contigue, funzionali al raggiungimento degli obiettivi indicati nella proposta progettuale in coerenza con le finalità del bando. |
|---|--|---|